

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi n. 220 dell'11 gennaio 2018*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis/2017 promossa da:  
**MUTUATARIO**

- parte attrice -

**contro:**

**BANCA**

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI**

come riportato nel verbale che precede

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

1. MUTUATARIO ha agito in giudizio per domandare la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di mutuo stipulato con BANCA in data 21.7.2008 con le quali le parti hanno convenuto la misura degli interessi corrispettivi e di mora dovuti in relazione alle rate di restituzione del mutuo, deducendo che la somma tra tali tassi, il tasso effettivo ed il tasso di mora nominale fossero superiori al tasso soglia rilevato al momento della stipulazione del contratto, con conseguente dichiarazione, a norma dell'art. 1815, comma 2, c.c. della gratuità del mutuo e condanna della convenuta alla restituzione di € 67.155,53 corrispondenti all'importo già versato in corso di esecuzione del contratto di mutuo a titolo di interessi corrispettivi e di mora.

2. La convenuta BANCA, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.

3. L'attrice ha allegato l'usurarietà dei tassi di interesse convenzionali e di mora, in primo luogo, sommando la misura degli interessi corrispettivi e di mora convenuti tra le parti.

Il contratto di mutuo in questione prevede un tasso di interesse corrispettivo nominale annuo, al momento della stipulazione del contratto, pari al 6,35 % e un tasso di mora pari al 1,8,35% (vedi doc. 1 att. art. 6 ed art. 8 in cui la mora è definita come maggiorazione di due punti percentuali sul 6,35, non corrispondenti quindi alla misura del 9,580 % allegata dall'attrice.

Sommando il valore del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora, parte attrice ha quindi ottenuto un valore complessivo pari al 14,70 %, tale da determinare il superamento del tasso soglia di riferimento, fissato al momento della stipulazione del contratto nella misura del 8,940%.

Ma l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi n. 220 dell'11 gennaio 2018*

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

In altri termini, il preteso tasso usurario del 14,70% semplicemente non esiste in relazione al mutuo oggetto di causa, non è mai stato convenuto dalle parti.

In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

Con perizia prodotta come documento 2, l'attrice ha quindi ed inoltre, sommato le spese previste in contratto, l'ammontare degli interessi corrispettivi e di quelli di mora: in tal modo ha di fatto cercato di costruire una sorta di tasso effettivo di mora, perché quel tasso è costruito proprio considerando anche il tasso moratorio. Tale operazione tuttavia è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare, e non ha alcuna attendibilità, conducendo ad un risultato privo di significato.

In realtà, infatti, la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce *ex ante* né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.

Analogamente è del tutto arbitrario ipotizzare un pagamento del mutuatario ad una certa data, in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale, e calcolare il relativo TAEG, comprendente anche la mora così maturata e pagata e ciò per due motivi.

In primo luogo nel caso di specie non documentato, che il mutuatario abbia effettivamente pagato una o più rate in ritardo, di modo che l'allegazione di parte attrice si risolve in una astratta ipotesi di scuola.

Ma tale ipotesi, inoltre, manifesta in modo evidente l'arbitrarietà e l'infondatezza della difesa di parte attrice. **Infatti in tal modo la parte può costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell'ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del**

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi n. 220 dell'11 gennaio 2018*

**TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario, inadempiente ai propri obblighi contrattuali, di pagare con un determinato ritardo una o più rate. In altri termini la condotta di una sola parte, inadempiente, potrebbe determinare l'applicazione di un TAEG usurario con assunzione di responsabilità penale dall'altra parte contrattuale, adempiente. Tale conclusione tuttavia è incompatibile con un ordinamento giuridico ragionevole, il quale deve consentire ai consociati la possibilità di conoscere in modo certo e preventivo il precetto normativo, tanto più quando esso è presidiato da importanti sanzioni, anche penali, come nel caso dell'usura. L'esigenza di certezza, inoltre, si presenta ancora più intensa per il soggetto imprenditore, il quale opera in un mercato concorrenziale e deve essere in grado di operare scelte negoziali consapevoli, alla luce di prevedibili costi e ricavi.**

Le evidenziate esigenze, invece, sarebbero inevitabilmente frustrate ove l'inadempimento protratto del mutuatario al suo obbligo di rimborso potesse costituire condotta idonea a trasformare la misura del tasso pattuito da lecita ad illecita, addirittura anche con conseguenze penali per il creditore.

Tale interpretazione è anche l'unica conforme alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell'ambito del credito al consumo.

In primo luogo, infatti, l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE – in materia di contratti di credito ai consumatori – definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza”. Poiché è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG.

Inoltre l'art. 19.3 della stessa direttiva prevede espressamente che il calcolo del TAEG “è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”, il che esclude la mora del debitore. Infine l'art. 19.2 della stessa direttiva esclude dal calcolo del TAEG “eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.

Si deve quindi concludere che nell'attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAEG di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora.

La mancanza di alcuna allegazione attendibile in punto di applicazione di interessi usurari al contratto titolo delle domande attoree ha reso superfluo il compimento di alcuna consulenza sul punto.

Le domande attoree si sono rivelate, pertanto, tutte manifestamente infondate e devono essere rigettate.

4. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi di studio ed introduttiva, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale in relazione al valore della controversia

Per questi motivi

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi n. 220 dell'11 gennaio 2018*  
il Tribunale di Milano  
in composizione monocratica  
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da MUTUATARIO nei confronti di BANCA
- 2) condanna altresì MUTUATARIO a rimborsare in favore di BANCA le spese di giudizio, che liquida in € 9.380,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Si dà atto del ritiro del fascicolo cartaceo di parte convenuta.

Milano, 11 gennaio 2018

Il giudice  
dott. Ambra Carla Tombesi

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS